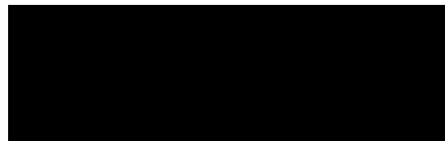




Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2012, N.66
(ISTITUZIONE ARSAC)

On. Giuseppe Graziano





Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

Proposta di legge:

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n.66 (istituzione ARSAC)

Relazione illustrativa

Con la legge regionale 20.12.2012, n. 66 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – ARSAC, quale ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, con funzioni di programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

L'art.6 della legge regionale n. 66/2012 al primo comma (modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, L.R. 5 agosto 2013, n. 44) ha previsto che “il Collegio Sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

Si precisa che la composizione del Collegio prima della modifica apportata dalla legge citata n. 44/2013 era così formulato :<< Il Collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di tre anni>>.

Si è passato quindi da un Collegio di tre componenti e due supplenti ad un collegio monocratico composto da un membro effettivo ed un supplente, assolutamente incongruo per garantire il necessario controllo e la dovuta vigilanza di un Ente che opera sull'intera Regione i cui compiti sono rimasti invariati rispetto alla precedente normativa. Nello specifico si evidenzia che L'ARSAC in base al disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge istitutiva n.66/2012, dal 2015 ha assunto anche la gestione diretta della procedura di liquidazione della vecchia ARSSA non completata dal precedente commissario.

Stante così le cose, alla luce delle restrizioni dovute al COVID e per consentire al nuovo collegio monocratico dei sindaci, nominato recentemente con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 29.4.2021, di potere espletare compiutamente i compiti affidati dalla predetta legge, si propone di consentire al membro supplente già nominato, di partecipare alle riunioni del collegio dei sindaci con l'erogazione del solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Relazione economico – finanziaria

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.



Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

Titolo: Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n.66 (istituzione ARSAC)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

Proposta di legge:

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n.66 (istituzione ARSAC)

Art. 1

(Integrazione art.6 della legge regionale n.66/2012)

1. All'art. 6 della legge regionale n.66 del 20.12.2012, dopo il comma 1 viene inserito il comma 1bis: "fermo restando quanto disposto dal comma 1 concernente l'attività di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.